

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

1 Ruolo Generale n. 4020/2008

RT 4, 4020/28

Pon 3768/4

3630/14

J. J. L.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

sez. III civile, composta dai sigg. ri Magistrati:

dott. Rosa Giordano

Presidente

dott. Giuseppe De Tullio

Consigliere

dott. Marianna D'Avino

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto d'appello notificato in data 05.11.2008.

SOCIETA' SRL con sede legale in (OMISSIS)

, in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dagli avv. di (OMISSIS) presso il cui
studio elettrivamente domicilia come da procura a margine dell'atto di appello.

APPELLANTE

Corda

BANCA SPA (già OMISSIS), con sede

OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. (partita IVA n.
(OMISSIS) rappresentata e difesa dagli avv. di (OMISSIS)
(OMISSIS) presso il cui studio

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

elettrivamente domicilia come da procura generale alle liti, allegata alla
comparsa di costituzione e risposta.

APPELLATA

ISTITUTO DI CREDITO

con sede legale in

(OMISSIS) (partita IVA n. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ii

(OMISSIS), presso il cui studio

elettrivamente domicilia come da procura generale alle liti allegata alla
comparsa di costituzione.

APPELLATA

CAIO

residente in Napoli alla via (OMISSIS)

APPELLATO-CONTUMACE

OOGGETTO: l'appello avverso la sentenza n. 241/07 del Tribunale di Napoli
Sezione distaccata di Casoria - resa in data 24.09.2007.

Conclusioni per parte appellante: in riforma e/o revoca dell'impugnata
sentenza accoglierai la domanda in primo grado formulata, con condanna della
banca convenuta al pagamento della somma di €. 17.491,78, oltre interessi e
rialzazione e denaro ulteriore da liquidarsi nella misura degli interessi passivi
applicati dalla banca. In via istruttoria ordinarsi alla convenuta il deposito
dell'assegno incassato e smettersi la prova come articolata da essa istante.

Conclusioni per le banche appallate: dichiararsi la legittimazione passiva
della ISTITUTO DI CREDITO e dichiararsi retrocessione della

BANCA SPA ex art. 111 c.p.c., confermarsi l'appellata sentenza in
ogni sua parte e, conseguentemente rigettarsi l'appello. In caso di suo
accoglimento anche parziale, accogliersi quella di garanzia spiegata nel

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

confronti di CAIO al fine di essere manlevata da ogni conseguenza negativa derivante dal giudizio, compresa la restituzione delle spese di lite; accertarsi il concorso di colpa del creditore. Viste le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.02.2002 la s.r.l. "SOCIETA' SRL" citava in giudizio la banca s.p.a., filiale di Casoria, su cui era tratto Passaggio n. OMISSIS, da essa emesso a pagamento della fornitura di merci in favore della SOCIETA' BETA, per la somma di £. 13.868.800, secondo la moneta avente all'epoca corso legale, con la clausola "non trasferibile", ad essendole stata inviato in data 05.02.2000 con raccomandata assicurata, ma giunta al destinatario. Decisiva a fondamento dell'azione fa responsabilità della banca spartana per aver provveduto al pagamento dell'assegno, avendo le caratteristiche di cot' innanzi, e pertona diversa dal prenditore, senza l'utilizzo della diligenza specifica imposta dalle circostanze; quindi instava perché l'Istituto bancario convenuto fosse condannato al pagamento della somma corrispondente all'importo dell'assegno a titolo di obbligazione cartolare o ripetizione dell'indebito o di risarcimento dei danni, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno corrispondente all'importo degli interessi passivi applicati sullo scarto di conto.

Si costituiva la predetta banca convenuta ed esceppava l'assenza di qualsivoglia sua negligenza o responsabilità, non essendo rilevabile dall'assegno tratto e pagato presso la sua filiale di Casoria alcuna anomalia morfologica evidente, tale da essere riscontrabile senza l'utilizzo di speciali

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

attrezzature o strumenti meccanici o chimici, che i suoi dipendenti non erano affatto tenuti ad avere; inoltre la negoziazione dell'assegno era avvenuta da parte di tale CAIO, contentista presso la stessa filiale ove era tratto l'assegno, per cui, immediatamente erano state effettuate le verifiche che non avevano evidenziato nulla di anomalo.

In ogni caso, deduceva il concorso di colpa della società isitante per il ritardo con cui aveva provveduto alla denuncia dello smarrimento dell'assegno e chiedeva chiamarsi in causa il beneficiario nonché negoziatore dell'assegno, CAIO, che rimaneva cooptumato.

Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice, la causa veniva definita con la sentenza oggetto di gravarne, causata dall'appellante per la erronea valutazione degli elementi di giudizio, per la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e procurandone per la mancata esumissione della prova testimoniale, articolata al fine di provare che l'assegno oggetto di negoziazione era stato alterato e contraffatto, essendo stato emesso non in favore di CAIO, bensì della (OMISSIS).

Si opponeva a tali richieste la banca estremamente.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.03.2014, sulle conclusioni in premessa riportate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di gg. 40 per il deposito di memorie conclusionali e di ulteriori gg. 10 per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ragione della richiesta di estremissione della banca trattaria,

BANCA SPA, che ha allegato atto di scissione, redatto a ministero del notaio (OMISSIS), in data 27.12.2002, comprovante la cessione del ramo

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

d'azienda relative al rapporto in contestazione alla banca ISTITUTO DI CREDITO

dove osservarsi che nel caso di successione a titolo particolare nel diritto sostanziale controverse - nel caso di specie determinatasi quale effetto del conferimento del ramo d'azienda cui attiene anche il rapporto sostanziale in contestazione alla interveniente ISTITUTO DI CREDITO

il processo prosegue tra le parti originarie, e il successore a titolo particolare può intervenire nel processo per tutelare le sue ragioni in considerazione

dell'estensione del giudicato anche nei suoi confronti ex art. 2909 cod.civ. In tale ipotesi, ai fini della estromissione dal processo dell'alienante, borsone la richiesta in tal senso di quest'ultimo e il consenso del successore (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, *Sentenza n. 8052 del 22/05/2013*), così come dispone l'art. 111 c.p.c.. E, pertanto, essendo intervenuta la richiesta che il consenso, rispettivamente, da parte della cedente e cessionaria e non avendo formulato la parte appellante alcuna contestazione in senso contrario, deve farsi luogo

alla chiesta pronunciata (cfr. Cass. Civ.

Sez. 3, *Sentenza n. 3056 del 08/02/2011*)

In ragione dei motivi di gravame esposti nell'atto introduttivo del giudizio, ve
l'Collegio ha ben presente il disposto di
cui all'art. 43 R.D. 1176/1933, che seguente tenore letteralmente: "L'assegno
bancario espresso con la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se
non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente.

Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale
non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si han fatto
per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Colui
che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal


Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento. La clausola non trasferibile deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente. La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio della Repubblica o nei territori soggetti alla sovranità italiana"; nonché la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. unite sent. N. 14712 del 26.06.2007) che interpreta la norma in commento nel senso che l'espressione "colui che paga" vada intesa in senso ampio: non solo riferito alla banca trattaria (o all'emittente, in caso di assegno circolare) ma anche alla diversa banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente) per poi inviarlo alla stanza di compensazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 19512 del 2005). Tale conclusione, corroborata dall'analogia con quanto previsto dalla L. assegni, art. 141, u.c., che espressamente equipara a quella del trattoria la responsabilità del banchiere presso il quale sia stato posto all'incasso un assegno sbarrato - è giustificata dal rilevo che non già la banca trattaria (l. assegni, art. 38), bensì soltanto la banca negoziatrice è tenuta ed è concretamente in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo innesta nel circuito di pagamento. La responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dalla L. assegno, art. 23, comma 1, va ravvisata nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono destinate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno prima di tutti il pretitore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul



Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provisa costituita presso la banca truttoria (o emittente), nonché se del caso, questa stessa banca; benché ne escluda la riferibilità alla fattispecie concreta oggetto di giudizio, per tutte le considerazioni di seguito illustrate.

Invero, l'assegno oggetto di giudizio risulta essere stato negoziato presso la medesima banca mattaria ad opera di soggetto che, secondo quanto emerge dal tenore grafico e letterale del titolo stesso, figura come beneficiario (o prenditore) del titolo stesso; sicché, la clausola "non trasferibile", pur apposta, appare inidonea ad attivare in favore del tricte la tutela giuridica configurata dalla normativa più innanzi citata.

Altrimenti esplicitato, è stato allegato alla produzione della banca convenuta, sin dal precedente grado di giudizio - in originale - l'assegno N. OMISSIONIS che, dal suo tenore grafico e letterale, risulta tratto presso la BANCA SPA filiale di Caserta, emesso dalla tricte TIZIO

in favore di CAIO, per la somma di L. 31.868.300, secondo la moneta avente allorca corso legale e dalla sua analisi esteriore non emergono anomalie, cancellature, abrasioni o rabbocchiate che possono far intendere una sua contraffazione o alterazione. Anche al tatto la superficie dell'assegno si percepisce compatta e uniforme, priva di "rividig", che possano lasciar inferiore una sua raschiatura; sicché solo l'analisi con reagenti chimici avrebbe potuto far emergere la contraffazione lamentata dalla parte istante che ne ha cedotto l'emissione in favore di soggetto del tutto diverso da quello che appare sul titolo e, segnatamente, in favore della SOCIETA' BETA. Né avrebbe potuto condurre a diverse considerazioni l'eventuale ammissione

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

della prova testimoniale di cui è stata reiterata richiesta anche nel presente giudizio, poiché pur sempre connesso con quei principi consolidati in materia che consentono di esigere a carico della banca negoziatrice e trattaria uno stesso diligente, che si arresta alla disamina esteriore del titolo, non potendo essere imposto una onere di diligenza che, pur tenendo conto del disposto di cui al II comma dell'art. 1176 c.c., imporrebbe l'utilizzo di conoscenze tecniche - scientifiche a carico dei dipendenti dell'istituto di credito, che prescindono del tutto dall'attività economico finanziaria svolta nel settore creditizio.

Nello specifico, conformemente alla consolidata giurisprudenza, di cui ha fatto corretto richiamo anche il giudice di primo ure, deve evidenziarsi che nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione aperta, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzi atti strumentali o cliniche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20292 del 04/10/2011; Sentenza n. 19930 del 29.09.2011).

Ed ancora, nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di trascrizione - la quale presenta, nella sostanza "un tracciato assolutamente pletto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel riconoscimento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, ovvero riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla regola del paradosso di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare

Ex Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, avviando così un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità dello diligenzia stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di elevato utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (vfr. Cass. Civ.

Sez. 3, Sentenza n. 6513 del 20/03/2014).

Orbene, le considerazioni trazionevoli circa il dato esteriore dell'assegno oggetto di giudizio, indicano a ritenere sez'altro adeguato al canone di diligenza richiesto dal II comma dell'art. 1176 c.c. il comportamento tenuto dalla banca convenuta all'atto della sua negoziazione; per altro, avvenuta ad opera di un controllista del medesimo istituto di credito, che sino a quel momento aveva condotto in modo del tutto "normale" la gestione del suo conto. E proprio tale veste del prenditore aveva consentito alla banca di effettuare un positivo raffronto sia della sua firma che di quella dell'emittente allo "specimen" deposito presso la filiale interessata all'operazione.

Ed allora appare ben evidente come alcun ulteriore accorgimento e controllo avrebbe potuto pretendersi dai dipendenti della banca, poiché esulanti da quelle specifiche del settore professionale di appartenenza.

L'appello deve, pertanto, essere rigettato e la domanda di garanzia, essendo

Ex Parte Creditori

Rivista di Informazione Giuridica

stata formulata per l'ipotesi di accoglimento della domanda in primo grado

formulata, non deve essere esaminata neanche nel presente grado di giudizio.

Le spese di lite del secondo grado, in applicazione del principio della

soccombenza, devono imporsi alla parte appellante ed essere liquidate come

da dispositivo, in ragione del dichiarato valore della causa, stante la mancata

allegazione di parcella e secondo le tariffe vigenti al momento dello

svolgimento dell'attività difensiva considerata.

PCM

La Corte d'Appello di Napoli - come sopra composta - definitivamente

pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 241/07 del

Tribunale di Napoli - Sezione distaccata in Casoria - resa in data 24.09.2007,

instaurato dalla SOCIETA' SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, nei confronti della BANCA SPA - già (OMISSIONIS)

- in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'intervento

della ISTITUTO DI CREDITO , in persona del legale rappresentante

pro tempore, così provvede:

1) Dichiara la contumacia CAIO

2) Dichiara l'estromissione dal giudizio della BANCA SPA

(OMISSIONIS) in persona del legale rappresentante pro
tempore;

3) Rigetta l'appello;

4) Condanna l'appellante, SOCIETA' SRL , in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite sosteruite
dagli istituti di credito appellati nel presente grado, che liquida in €.

EX Parte Creditoris

Rivista di Informazione Giuridica

50,00 per esborsi ed €. 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA,

CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 13.07.2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

